



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

ORDINANZA N. 127 DEL 10 OTTOBRE 2009

IL SINDACO

Considerato che anche nel territorio comunale di Arcore è diffusa, in particolar modo fra gli adolescenti, l'abitudine a consumare quantità notevoli di sostanze alcoliche, in specie nelle fasce orarie serali e notturne ed in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, vie e piazze soprattutto del centro storico;

Preso atto che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;

Ritenuto che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

Valutato che, congiuntamente, occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

Preso atto che l'attuale normativa posta a tutela dei minori per quanto attiene il consumo di sostanze alcoliche, rimanda esclusivamente all'art. 689 del C.P. che punisce chiunque somministri al minore di anni 16, bevande alcoliche;

Dato atto che, fermo restando l'applicazione del citato art. 689 C.P. nei confronti dell'esercente pubblico che somministra, al fine di garantire adeguata efficacia all'azione preventiva volta a tutelare la salute e la condizione sociale del minore di anni 16, in aggiunta al precetto penale sopra richiamato, sia utile introdurre il divieto di consumo di bevande alcoliche nei riguardi di detto soggetto, in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, con la previsione in caso contrario, di una sanzione amministrativa da comminarsi a carico del consumatore e per esso nei confronti dell'esercente la patria potestà in applicazione del disposto dell'art. 2 della Legge 24.11.1981, n. 689;

Richiamata l'ordinanza n. 43 del 7 maggio 2009 con la quale si ordinava ai titolari / legali rappresentanti delle ditte / società titolari delle autorizzazioni relative agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in Arcore che, nel periodo dal 1° giugno 2009 al 30 settembre 2009, in tutto il territorio comunale era vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in contenitori e/o bicchieri di vetro da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 21,00 sino alla chiusura;

Richiamata l'ordinanza n. 90 del 08 luglio 2009 con la quale è stato fatto divieto di vendere e di somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 C.P., a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione, estendosi tali divieto anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori;

Ritenuto di dover integrare le ordinanze sopra citate adottando ulteriori misure specifiche dirette a contrastare l'abuso di alcol da parte dei minori, prevenendo tutte le situazioni che possano favorire il consumo incontrollato, con le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana, e quindi vietare altresì il detenere, cedere anche a titolo gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione;

Visto l'art. 689 del Codice Penale ;

Visto l'art. 87 del TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS che vietano la vendita in forma ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione*";

Visto l'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

dalle ore 21.00 sino alle 7.00 del giorno successivo

- 1) nel territorio del Comune di Arcore è fatto divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, negli esercizi pubblici, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, di vendere, di somministrare e/o di cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere.
- 2) è fatto divieto altresì di consumare e/o anche solo di detenere a qualsivoglia titolo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nazionale ed estera, da parte dei minori di 16 anni all'interno di esercizi pubblici, nei luoghi pubblici, e/o esposti e/o aperti al pubblico.
- 3) è vietato inoltre a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione.
- 4) è fatto divieto altresì adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici i minori di 18 anni.
- 5) le violazioni alla presente ordinanza di cui al punto 1) saranno perseguite in base al disposto di legge previsto dall'art. 689 del Codice Penale;
- 6) le violazioni alla presente ordinanza previste ai punti 2) e 3), saranno perseguite a termini di legge mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di Euro 500,00 e nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 7) della violazione accertata a carico del minore di anni sedici dovuta al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero a carico del minore di anni 18 che somministra e/o consegna al minore di anni sedici le stesse bevande, secondo il disposto dell'art. 2 e dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, risponderà direttamente il/i soggetto/i esercente/i la patria potestà nonché legale rappresentante del medesimo ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, in quanto, nel caso specifico, ritenuto responsabile della violazione per "culpa in vigilando".
- 8) tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle bevande oggetto di detenzione, somministrazione e consumo, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81.
- 9) previa comunicazione alla Prefettura di Milano ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per dieci giorni.
- 10) la presente ordinanza, attesa l'esigenza di sperimentarne l'efficacia, avrà validità per 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 11) la presente ordinanza deve intendersi integrativa rispetto a quelle precedenti emesse in tema di consumo di bevande alcoliche e super alcoliche.

INVIA la presente:

- all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all' Albo Pretorio;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
- all'Ufficio Commercio – Polizia Amministrativa per la trasmissione alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- al corpo della Polizia Locale;
- al locale Commissariato della Polizia di Stato;
- alla locale Stazione dell' Arma dei Carabinieri;
- alla locale A.S.L.;
- al locale Comando della Guardia di Finanza.

IL SINDACO
F.to Marco Rocchini

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti il Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.